

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 164)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(MONALDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1958

### Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — Gli stanziamenti ordinari iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri) per le sovvenzioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, si sono sempre dimostrati insufficienti alle reali necessità dell'Ente, per cui si è dovuto far ricorso alla richiesta di sovvenzioni straordinarie.

Così:

per l'esercizio 1950-51 venne concessa una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni;

per l'esercizio 1951-52 venne concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo;

per l'esercizio 1952-53, nonostante che l'assegnazione ordinaria fosse stata elevata a lire 8 miliardi, fu necessario richiedere la integrazione di lire 1 miliardo, sulla quale il Ministero del tesoro espresse la sua adesione. Il relativo provvedimento non ebbe però seguito a causa del sopravvenuto sciogli-

mento delle Assemblee legislative e la integrazione venne concessa in sede di approvazione delle variazioni al bilancio per l'esercizio 1954-55;

per l'esercizio 1956-57 venne concessa una maggiore assegnazione di lire 500 milioni.

Per le stesse considerazioni fatte presenti in sede di presentazione dei disegni di legge per le sovvenzioni straordinarie sopra elencate, considerazioni che si sintetizzano nella necessità che all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia vengano assegnati fondi adeguati ai delicati ed importanti compiti istituzionali, con l'unito disegno di legge si propone che all'Ente in questione venga concessa una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni per sopprimere alle necessità insorte negli esercizi decorsi.

All'onere relativo si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma sarà fatto fronte con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-1959.

**Art. 2.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.